ILCASO.it

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II SEZIONE CIVILE

Oggetto: condominio parziale

Composta da

Milena Falaschi	- Presidente -	
Antonio Scarpa	- Consigliere -	R.G.N. 3533/2020
Luca Varrone	- Consigliere -	Cron.
Remo Caponi	- Consigliere -	PU - 5/02/2026
Dario Cavallari	- Cons. rel. -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3533/2020 R.G. proposto da

Diego, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

Condominio Palazzo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2826/2019 pubblicata l'8 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari;

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del terzo;

udito l'Avv. Diego per parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Diego Margherita e Rosita hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Treviso il Condominio "Palazzo ubicato in Asolo, perché venisse accertato che il negozio di loro proprietà, posto nel medesimo stabile, integrava un'unità autonoma rispetto al Condominio e che, pertanto, erano esclusi dal pagamento della polizza assicurativa del fabbricato, del compenso dell'amministratore e delle spese amministrative condominiali.

Si è costituito in giudizio il Condominio evocato chiedendo la reiezione della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il pagamento degli importi arretrati.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 170/2017, ha rigettato la domanda degli attori e accolto la riconvenzionale del Condominio.

Diego ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:

- il primo, errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale;

- il secondo, inefficacia del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali;

- il terzo, assenza di copertura assicurativa per l'unità di proprietà dell'appellante.

Si è costituito in giudizio il Condominio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle nuove domande attoree e della produzione di nuovi documenti, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter c.p.c.; ha insistito, infine, per la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2826/2019, ha rigettato l'appello.

Diego ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Condominio intimato si è difeso con controricorso.

La P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone ha depositato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'assorbimento del secondo, con declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza del terzo motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Innanzitutto, deve essere definito l'oggetto del contendere.

Il ricorrente, come risulta dal suo atto impugnazione e per quel che qui interessa, premesso che gli originari attori erano comproprietari dell'intero "Palazzo trasferito con atto di compravendita del 29.10.2002 alla MCM Costruzioni s.r.l., con esclusione del solo negozio per cui è contestazione, ha domandato formalmente di:

«accertarsi che il condominio "Palazzo costituisce un c.d. "condominio parziale" e che l'immobile di proprietà degli attori integra una unità a sé stante (in quanto munita di accesso privato ed autonomi impianti ed allacciamenti alle varie utenze);

accertarsi che il Regolamento Condominiale del "Palazzo è di natura condominiale e non vincola in alcun modo la proprietà degli attori, ivi comprese le tabelle millesimali mai accettate dagli attori;

dichiararsi che in capo agli attori non sussiste alcun obbligo di corrispondere, in relazione alla relativa quota di proprietà ex art. 1123 c.c., né il premio relativo alla polizza assicurativa del fabbricato sottoscritta dall'amministratore del Condominio *de quo*, né il compenso spettante all'amministratore stesso, né le spese postali,

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

non risultando le parti attrici, per tutti i motivi espressi, titolari di alcun diritto di comproprietà sui beni comuni».

Le esposte conclusioni palesano come, nella sostanza, il giudizio sia stato impostato chiedendo una decisione in via principale avente ad oggetto gli obblighi di pagamento delle somme sopra indicate sul presupposto dell'accertamento, in via incidentale, dell'appartenenza (o meno) al condominio in questione (in modalità "parziale") della proprietà del ricorrente e dell'applicabilità (o meno) alla medesima proprietà del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali approvate per gli appartamenti realizzati nel "Palazzo

Nella specie, come sopra descritta, trova applicazione l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, nel giudizio tra il condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 2, n. 20993 del 23 luglio 2025; Cass., Sez. 2, n. 35794 del 22 novembre 2021).

Oggetto principale del presente giudizio è stabilire, con una statuizione idonea a passare in giudicato, se le spese indicate dal ricorrente siano da lui dovute o meno al condominio controricorrente. Gli ulteriori accertamenti preliminari necessari per giungere a questa pronuncia, invece, saranno compiuti in via incidentale.

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

2) Definito il *thema decidendum* nei termini esposti, occorre chiarire quali siano i fatti di causa rilevanti nella specie.

Dal ricorso emerge che la M.C.M. Costruzioni s.r.l. ha acquistato da Rosita Margherita e Diego con atto del 29 ottobre 2002, il fabbricato del quale si discute, ad eccezione di due unità immobiliari, l'una (appartamento al primo piano) rimasta di proprietà della famiglia e l'altra (negozio al piano terra) mantenuta dai signori e (oggi, per successione, del solo Diego

La Ditta citata ha ristrutturato la porzione di fabbricato acquistata, ricavandone delle unità immobiliari, poi cedute a soggetti privati; prima di procedere alle vendite, però, aveva redatto il regolamento di condominio, che era consegnato agli acquirenti al momento del rogito, di cui faceva parte integrante.

Ne consegue che tale regolamento non aveva riguardato espressamente la proprietà dell'attuale ricorrente.

3) Premesso quanto sopra, possono essere esaminati i motivi di ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1138 c.c. in quanto il regolamento del Condominio in esame sarebbe stato contrattuale e non assembleare, con la conseguenza che non avrebbe potuto vincolarlo, non avendolo mai accettato formalmente.

Stesso discorso sarebbe valso quanto alle tabelle allegate al regolamento.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la sentenza gravata non precisava la natura del regolamento condominiale.

Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, non sono fondate.

Sulla base della precedente esposizione, deve ritenersi che il condominio controricorrente sia sorto il 29 ottobre 2002, con la stipulazione dell'atto di compravendita fra la Ditta M.C.M. Costruzioni

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
ccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

srl, da una parte, e Rosita Margherita e Diego dall'altra.

Infatti, il condominio negli edifici, con la correlativa proprietà comune su determinate parti dell'edificio - salvo che dal titolo risulti il contrario - viene ad esistenza *ex se*, allorché si verifichi il trasferimento di singole porzioni ad una pluralità di soggetti e non con la deliberazione da parte dell'assemblea dei condomini dell'atto costitutivo, sicche questo, ove successivo alla alienazione delle singole porzioni dell'edificio, ha un valore meramente dichiarativo dell'esistenza del condominio (v. già Cass., Sez. L, n. 6073 del 18 dicembre 1978).

Una volta sorto il condominio, il regime delle spese che lo riguardano è regolato, per tutti i proprietari degli immobili ricompresi nel fabbricato (fra cui, attualmente, figura anche il ricorrente), dagli artt. 1123 ss. c.c.

Ne consegue che per le spese condominiali pretese trova applicazione il principio in forza del quale l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e, dunque, nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non, invece, nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento (Cass., Sez. 2, n. 21094 del 19 luglio 2023).

Le vicende concernenti il regolamento di condominio e le tabelle millesimali, invece, non assumono rilievo.

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

Ovviamente, non vogliono in questa sede criticarsi i principi elaborati in materia negli anni.

Pertanto, deve ribadirsi che il regolamento di condominio trova una propria disciplina normativa nell'art. 1138 c.c., in base al quale, quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, che contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'art. 1130 c.c. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107 c.c.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.

Il regolamento appena descritto è quello c.d. assembleare.

Vi è, poi, il regolamento contrattuale, il quale, essendo, appunto, di natura negoziale, è vincolante per i condomini che lo hanno approvato, con l'adesione al regolamento stabilito dall'originario costruttore dell'edificio, prima della costituzione del condominio.

In effetti, nella specie, la corte territoriale non ha accertato la natura del regolamento in questione.

Ove assembleare, esso sarebbe stato vincolante per il ricorrente; in caso contrario, non sarebbe stato applicabile allo stesso, salvo che non vi avesse in qualche modo aderito.

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

Ciò, però, non incide sulla definizione della controversia.

Infatti, la proprietà del ricorrente fa sicuramente parte del condominio controricorrente dal momento in cui è nato (e, dunque, da prima della redazione del regolamento *de quo*), con l'effetto che il primo dovrà contribuire, ad esempio, alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, con la precisazione che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne e che, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (art. 1123 c.c.).

Nessuna delle spese appena elencate è interessata direttamente dal regolamento *de quo* (o, almeno, sul punto nulla di specifico è stato allegato).

Analoga conclusione deve essere formulata quanto alle tabelle millesimali.

Infatti, in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass., Sez. 2, n. 27159 del 25 ottobre 2018).

Questo principio, chiaramente, è valido qualora l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione, di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini (Cass., Sez. 2, n. 6735 del 10 marzo 2020).

Nella presente controversia, a dire il vero, la sentenza impugnata afferma che le tabelle millesimali "sono state approvate con la maggioranza di legge".

Ne deriva che ne è stata accertata la natura assembleare e non contrattuale, con la conseguenza che esse ben possono avere effetto nei riguardi di tutti i condomini.

Peraltro, neppure la situazione concernente le tabelle millesimali può incidere sulla decisione della causa, essendo le modalità della loro approvazione irrilevanti ai fini del sorgere dell'obbligo di contribuire alle spese condominiali nei termini di cui agli artt. 1223 ss. c.c.

4) Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione dell'art. 1123 c.c., per contraddittorietà della motivazione, che indicherebbe come il fabbricato e il negozio costituiscano un condominio parziale, ma porrebbe a suo carico le spese concernenti le porzioni condominiali che non condividevano con il resto del fabbricato, nonché dell'art. 1411 c.c., per omesso esame della polizza assicurativa dell'edificio.

Afferma che il suo immobile non farebbe parte del condominio e che la polizza in esame non avrebbe mai riguardato il civico della sua proprietà. Pertanto, l'estensione della copertura assicurativa al numero , a partire dall'8 giugno 2017, sarebbe stata impropria. In realtà, il contratto *de quo* sarebbe stato un contratto a favore di terzo, destinato ad avere effetto in suo favore, ma senza obblighi di pagamento.

La censura è infondata.

A prescindere dal fatto che il ricorrente non censura adeguatamente la parte della sentenza che accerta l'esistenza, nella

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

specie, di un condominio parziale, con una motivazione completa e conforme al parametro legale, si rileva che anche questa doglianza è priva di rilievo.

Indubbiamente, vi è una giurisprudenza per la quale la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile per legge tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne discende che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare (Cass., Sez. 2, n. 791 del 16 gennaio 2020).

Di converso, vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale; non così accade quando l'utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative (Cass., Sez. 2, n. 24166 dell'8 settembre 2021).

La decisione della presente vicenda, però, non dipende dall'accertamento dell'applicabilità o meno dell'art. 1123, comma 3, c.c., che viene a riguardare solo il regime delle spese che attengono a quei beni che risultino, per le loro obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinati oggettivamente al servizio e/o al

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. Nella specie non viene in questione una situazione del genere.

Per ciò che concerne la polizza assicurativa, il giudice di appello ha accertato, esaminando il contratto, che essa concerneva l'intera costruzione, compresa la parte di proprietà del ricorrente.

La questione del cambiamento del numero civico è stata valutata e la tesi del ricorrente non è stata, semplicemente, condivisa dalla corte territoriale.

Pertanto, la spesa *de qua* riguarda l'intero fabbricato.

Ne deriva che l'assemblea condominiale aveva il potere di deliberare la stipula della detta polizza e che i suoi costi devono essere sostenuti da tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c., trattandosi di un esborso concernente la gestione comune dell'edificio e con una finalità generale di tutela del condominio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23254 del 20 agosto 2021).

Detti costi, quindi, gravano anche sul ricorrente (come, si osserva incidentalmente, il compenso dell'amministratore e gli esborsi per comunicazioni postali).

3) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:

«Il condominio negli edifici, con la correlativa proprietà comune su determinate parti dell'edificio – in assenza di una diversa previsione contrattuale - viene ad esistenza *ex se*, allorché si verifichi il trasferimento di singole porzioni ad una pluralità di soggetti e non con la deliberazione da parte dell'assemblea dei condomini dell'atto costitutivo, sicche questo, ove successivo alla alienazione delle singole porzioni dell'edificio, ha un valore meramente dichiarativo dell'esistenza del condominio»;

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

«il regolamento di condominio c.d. contrattuale è vincolante, stante la sua natura negoziale, per i soli condomini che lo abbiano approvato, eventualmente con l'adesione al regolamento stabilito dall'originario costruttore dell'edificio, prima della costituzione del condominio. I condomini che non abbiano approvato il regolamento condominiali sono comunque tenuti a concorrere nelle spese condominiali ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c.»;

«in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ove abbia funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione, di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini»;

«l'assemblea condominiale ha il potere di deliberare la stipulazione di una polizza assicurativa del fabbricato e le spese relative devono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c., trattandosi di un esborso concernente la gestione comune dell'edificio e con una finalità generale di tutela del condominio».

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42

ILCASO.it

Numero registro generale 3533/2020
Numero sezionale 264/2026
Numero di raccolta generale 14892/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il giorno 5 febbraio 2026.

Il giudice estensore **Il Presidente**

Dario Cavallari **Milena Falaschi**

Firmato Da: MILENA FALASCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7aaf7eb1dd26977c - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7527de8bc6495d42